



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1036 DEL 22/12/2022

ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  
PERIODO OTTOBRE 2021 / SETTEMBRE 2022 - AGGIORNAMENTO  
ACCERTAMENTI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
POLIZIA MUNICIPALE

**SERVIZIO**  
POLIZIA MUNICIPALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

RICHIAMATO il provvedimento del dirigente del settore 3 prot. n. 0023834 del 21 giugno 2019 e successive proroghe, con il quale è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della polizia locale rientra il servizio di polizia stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e succ. mod. e in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria che, con riferimento alle sanzioni amministrative al c.d.s., dispone: *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS....Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”*;

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si deve far riferimento alla data di notifica del verbale di infrazione al c.d.s. (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data in cui è stata commessa la violazione;

VISTO il report estrapolato in data 19/12/2022 dal programma gestionale visual polcity di Open Software S.r.l., in dotazione all'ufficio verbali del comando di Cattolica, calcolato sulla base della data di notifica e selezionando come data di rilevazione il periodo 01/10/2021-30/09/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale:

- n.1034 del 20/12/2021 ad oggetto “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2020/settembre 2021-aggiornamento accertamenti”;
- n. 192 del 13/03/2022 ad oggetto “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2021/febbraio 2022”;

- n. 302 del 28/04/2022 ad oggetto “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2021/marzo 2022”;
- n. 567 del 26/07/2022 ad oggetto “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2021/giugno 2022”;
- n. 790 del 11/10/2022 ad oggetto “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2021/settembre 2022”;

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del codice della strada, introdotta con il decreto legge 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone: *“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. “omissis”... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”.*

VISTA la disciplina dell'art. 201 del codice della strada: *“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. “omissis”... Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.”*

CONSIDERATA la grande novità introdotta dall'art. 202 del codice della strada il quale ammette la possibilità di pagare le violazioni al c.d.s. beneficiando di una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione immediata dell'infrazione o dalla notifica del verbale o dalla elevazione della sanzione tramite avviso di cortesia lasciato sul veicolo in sosta.

CONSIDERATO che :

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale fissato dalle singole norme (maggiorata delle spese di notifica da corrispondere integralmente);
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dall'accertamento tramite preavviso di cortesia, dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la

- a somma pari al minimo edittale è ridotta del 30 per cento;
- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo edittale, diventando il verbale di contestazione titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 689/1981;

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore o obbligato in solido residente in Italia.

DATO ATTO che con query estratta dal programma di gestione dei verbali fornito dalla ditta Open Software S.r.l. e in dotazione al comando di polizia locale di Cattolica, risulta notificato un numero di verbali che potrebbe essere inferiore a quello dei verbali effettivamente notificati per il ritardo dovuto ai tempi di restituzione delle cartoline di notifica da parte di Poste Italiane S.p.A. e al successivo aggiornamento della banca dati;

DATO ATTO che nel periodo decorrente dal 01/10/2021 al 30/09/2022 sono state elevate:

- n. 9.596 sanzioni totali ai sensi del c.d.s. di cui:
  - n. 1.525 ai sensi dell'art. 142 del c.d.s.
  - n. 8.071 ai sensi dei restanti articoli del c.d.s.;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di aggiornare, relativamente al periodo 01/10/2021 – 30/09/2022, gli accertamenti di seguito indicati, secondo gli importi riportati nella tabella sottostante, assunti sui capitoli 420000 e 702000 del bilancio 2022 e di integrarle con successive determinazioni in base all'andamento delle entrate derivanti da cds:

DESCRIZIONE DELL'ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del c.d.s. (VELOX)	€ 118.510,09	420000/2022 acc. 178/2022
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dei restanti articoli del c.d.s.	€ 391.601,95	420000/2022 acc. 179/2022
Entrate derivanti da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del c.d.s.	€ 26.527,20	702000/2022 acc. 180/2022
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>€ 536.639,24</b>	

VISTI:

- l'art. 202 del codice della strada;
- l'art. 201 del codice della strada;
- l'art. 18 della legge 689/1981;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere alla rendicontazione delle entrate derivanti da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio, così come concordato con i servizi finanziari;
- 2) di accertare per il periodo 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022 le entrate da sanzioni amministrative elevate ai sensi del c.d.s. sul capitolo 420000 “Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge” del bilancio 2022, così come dettagliato nella tabella seguente e rinviando a successive determinazioni l'aggiornamento degli accertamenti di bilancio in base all'andamento delle entrate stesse:

DESCRIZIONE DELL'ACCERTAMENTO	IMPORTO totale dell' accertamento	CAPITOLO
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del c.d.s. (VELOX)	€ 118.510,09	420000/2022 acc. 178/2022
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dei restanti articoli del c.d.s.	€ 391.601,95	420000/2022 acc. 179/2022
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>€ 510.112,04</b>	<b>420000/2022</b>

- 3) di accertare per il periodo 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022 l'entrata da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del c.d.s. sul capitolo 702000 “Rimborso spese di notifica contravvenzioni” del bilancio 2022, così come dettagliato nella tabella seguente e rinviando a successive determinazioni l'aggiornamento dell'accertamento di bilancio in base all'andamento delle entrate stesse:

ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
Entrate derivanti da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del c.d.s.	<b>€ 26.527,20</b>	702000/2022 acc. 180/2022

- 4) di demandare ai servizi finanziari dell'Ente l'aggiornamento degli accertamenti di bilancio come da prospetti che precedono;
- 5) il presente atto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziari dell'Ente e tutta la documentazione giustificativa elencata in narrativa è depositata agli atti dell'ufficio segreteria presso il comando di polizia locale di Cattolica e disponibile per eventuali procedure di contabilità e per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- 6) di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Ruggero Ruggiero per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva  
Ufficio Bilancio

Ufficio Affari Generali  
Ufficio Verbali

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 22/12/2022

Firmato

*Ruggiero Ruggiero / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)